

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PELIZZO, ZUGNO, PICCOLO, CASTELLACCIO, DE LUCA, BERMANI, ACCILI, BLOISE e ANDERLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1970

Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede « agevolazioni ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua »

ONOREVOLI SENATORI. — Per il finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di nuovi impianti o per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti delle Aziende municipalizzate del gas e dell'acqua, i Comuni ed i Consorzi di Comuni sono stati autorizzati, con legge 4 luglio 1967, n. 537, a contrarre mutui concedendo in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle Aziende stesse.

Le Camere, nella scorsa legislatura, approvarono il provvedimento in parola allorchè pervennero, dopo laborioso ed approfondito esame, al riconoscimento sia del fondamento della relativa motivazione, sia della piena validità dell'operazione finanziaria proposta.

Le Aziende gas ed acquedotto municipalizzate che in questi ultimi due anni si sono avvalse di tale forma di finanziamento sono

una palese dimostrazione degli ottimi risultati conseguiti: si è potuto infatti provvedere all'allestimento delle opere necessarie senza dover ricorrere, nella generalità dei casi, a maggiorazioni tariffarie che, nella corrente congiuntura, trattandosi di essenziali pubblici servizi sarebbero state assai moleste per gli utenti che, nella specie, possono praticamente considerarsi l'intera popolazione dei centri urbani serviti.

Purtroppo, però, nella formulazione della suddetta legge 4 luglio 1967, n. 537, non si tenne conto delle aziende di nuova costituzione per le quali i Comuni ed i loro Consorzi non possono di fatto, oggi, avvalersi della speciale agevolazione finanziaria.

È, quindi, per sanare tale formale omissione, che ci onoriamo sottoporre all'approvazione degli onorevoli colleghi la seguente proposta di modifica della legge 4 luglio 1967, n. 537.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1967, n. 537, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli Enti e gli Istituti finanziari di cui al precedente articolo 1 sono altresì autorizzati a concedere i mutui per l'apprestamento *ex novo* da parte dei Comuni di impianti e reti di distribuzione dei servizi gas ed acquedotti accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle costituenti aziende comunali, consorziali o speciali municipalizzate, fino al limite di un terzo delle entrate complessive determinate nel bilancio preventivo delle aziende stesse come definito nel piano tecnico-finanziario approvato in via definitiva dal Consiglio comunale e dalla competente Giunta provinciale amministrativa o dalla Commissione regionale di controllo per le Regioni a statuto speciale, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e degli articoli 84 e seguenti del Regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108.

Le agevolazioni a favore dei Comuni e dei Consorzi di Comuni — di cui al precedente comma — sono estese anche al caso di costituzione di nuove aziende municipalizzate a seguito di riscatto di servizi (gas ed acqua) gestiti precedentemente in regime di concessione ».